



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08/11/2005

=====

ADDI' 08/11/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANCARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: Battaglia - Costa - Rodano - Valentini

DELIBERAZIONE 927

Oggetto:

Revoca deliberazione giunta regionale 15 maggio 2001 n. 701 recante: "Istituzione dell'albo regionale dei professionisti esterni per la nomina dei commissari ad acta in materia urbanistico - edilizia".





927 = ? *ds*

Oggetto: Revoca deliberazione giunta regionale 15 maggio 2001 n.701 recante: "Istituzione dell'albo regionale dei professionisti esterni per la nomina dei commissari ad acta in materia urbanistico - edilizia".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica *ds*

Premesso che:

Con deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2001 n. 701 è stato istituito, "per esigenze di efficienza, trasparenza e professionalità [...] presso il competente Assessorato Urbanistica e Casa un apposito albo regionale di esperti esterni in possesso dei requisiti specifici per gli incarichi relativi all'espletamento dei poteri sostitutivi regionali in materia urbanistica presso i comuni inadempienti";

che, con Decreto del Presidente della Regione 23 novembre 2001 n. 717, a seguito delle domande di iscrizione presentate dai professionisti interessati, e in possesso dei requisiti richiesti, è stato quindi costituito l'Albo regionale di cui trattasi, successivamente aggiornato con Decreto Presidenziale 1° agosto 2002 n. 361, per un numero di iscritti pari a diverse centinaia, articolati per provincia e categoria professionale;

che le nomine dei commissari ad acta in relazione ai singoli interventi sostitutivi sono effettuate - giusta la surrichiamata deliberazione n. 701/2001 - "prendendo in considerazione il criterio di rotazione fra gli iscritti nelle singole categorie dell'albo, il numero e la durata degli incarichi assegnati";

Considerato, peraltro, che la pratica gestione dell'albo ha enfatizzato l'oggettiva insufficienza dei suddetti criteri ai fini delle "esigenze di efficienza, trasparenza e professionalità" - pur anche richiamate nella più volte citata deliberazione n. 701/2001 - posto che essi non concretano alcun reale e trasparente momento selettivo a presidio delle singole nomine, le quali - non mediate da criteri oggettivi, che diano conto della coerenza ed adeguatezza delle professionalità prescelte - permangono "consegnate", in ultima analisi, alla mera discrezionalità;

Rilevato, subordinatamente ai superiori rilievi, che il quadro normativo è stato di recente oggetto di incisive innovazioni, in virtù dell'art. 20 della L. n. 241/90 (così come modificato dalla legge 14 maggio 2005 n. 80), a mente del quale, nel procedimento ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, qualora la medesima amministrazione non comunichi all'interessato, in un termine dato, il provvedimento di diniego;

Considerato che tale disposizione, nella sua ricaduta nella materia urbanistico - edilizia, a questa applicabile con ogni probabilità, prefigura una comprensibile carenza di interesse dei soggetti richiedenti il permesso di costruire alla nomina di un commissario ad acta che surroghe l'inerzia dell'amministrazione;

che, oltretutto, a ben vedere, la predetta norma verrebbe implicitamente ad abrogare in fatto l'art. 21 del DPR 380/01 - che dispone e disciplina l'intervento sostitutivo regionale a seguito dell'inerzia comunale - non potendosi ammettere che l'ordinamento, in relazione alla medesima fattispecie, ascriva al silenzio dell'amministrazione significati ed esiti fra loro incompatibili: una volta come inadempimento, una volta come assenso;

che, per di più, lo stesso art. 19 della citata L. n. 241/90 (così come modificato anch'esso dalla richiamata legge 14 maggio 2005 n. 80) sembra aver esteso - in via generale - l'ambito di applicazione della DIA (Denuncia Inizio attività), che viene così a prendere luogo di gran parte dei provvedimenti autorizzativi in precedenza richiesti dall'ordinamento, ed a sostituire pertanto lo stesso permesso di costruire;





927 - 8 NOV. 2005 *ler*

che le suddette innovazioni, giocoforza, perverrebbero a rimodulare in termini decisamente riduttivi l'ambito di applicazione dei poteri sostitutivi nel campo urbanistico - edilizio, confinandolo in una dimensione tutto sommato residuale, tale da apparire contraria ai principi di economia ed efficienza dell'azione amministrativa la sopravvivenza dell'albo di cui trattasi, non più coerente - quand'anche depurato dalle anomalie all'inizio richiamate - con il contesto normativo oggi vigente;

Atteso che, comunque, pur astraendo dalle descritte innovazioni legislative - la cui reale portata ed effettivo ambito di applicazione sarà oggetto di ulteriori verifiche, anche alla luce della giurisprudenza amministrativa nel frattempo formatasi - restano fermi e prioritari i rilievi negativi sopra enucleati circa la mancanza previsione di oggettivi e trasparenti criteri selettivi all'interno dell'albo di cui alla citata deliberazione della Giunta Regionale n. 701/2001;

Ritenuto, per quanto sopra, opportuno provvedere alla revoca della deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2001 n. 701, recante "Istituzione dell'albo regionale dei professionisti esterni per la nomina dei commissari ad acta in materia urbanistico - edilizia"; *si*

Rilevato che i dirigenti e funzionari dell'Ass.to Urbanistica ~~esistenti~~ dispongono, in assoluto, della necessaria professionalità e competenza, talché quest'ultimi in ogni caso possono congruamente adempiere - nelle more di un riordino organico della materia - all'esercizio dei poteri sostitutivi richiesti, coerentemente, peraltro, con le nomine commissariali disposte dalla Magistratura amministrativa, che - nella materia urbanistico - edilizia - fa sempre riferimento a dirigenti e funzionari dell'Assessorato;

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni di cui alle premesse,

- di revocare la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2001 n. 701, recante "Istituzione dell'albo regionale dei professionisti esterni per la nomina dei commissari ad acta in materia urbanistico - edilizia", da cui consegue, di fatto, la caducazione del Decreto del Presidente della Regione, 23 novembre 2001 n. 717, recante "Costituzione dell'Albo regionale dei liberi professionisti esterni per la nomina dei commissari ad acta in materia urbanistico - edilizia", in attuazione della delibera di Giunta Regionale 15 maggio 2001 n. 701".

In luogo, nelle more di un riordino organico della materia, provvederanno al concreto esercizio dei poteri sostitutivi i dirigenti e funzionari regionali dell'Ass.to Urbanistica, che comunque dispongono della necessaria professionalità e competenza e che saranno designati a rotazione ed in relazione alle singole fattispecie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

11 0 NOV. 2005

